

STUDENT POINT VERONA OdV

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 25/06/2019

Il giorno 25/06/2019 alle ore 18,00 presso la sede operativa di Via Interrato Acqua Morta 54 a Verona si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci di Student Point Verona OdV con il seguente o.d.g.:

1. Approvazione nuovo Statuto;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i soci (in proprio o per delega), dichiara validamente costituita l'assemblea e passa ad esporre il punto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa i soci che, in base alle nuove norme stabilite dal codice del Terzo Settore, si rende necessaria la modifica dello Statuto per poter essere iscritti al nuovo Registro unico nazionale del terzo settore, così come previsto dal D. Lgs. 117/2017.

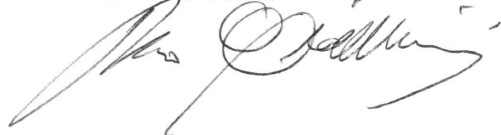
A tal fine vengono proposte ai soci le variazioni: dopo approfondita discussione, i soci all'unanimità approvano il nuovo Statuto di Student Point Verona OdV.

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo come da art. 82 rispettivamente comma 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017.

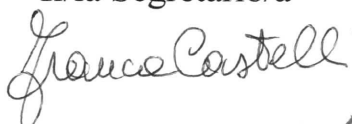
Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente



Il/la Segretario/a



STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO STUDENT POINT VERONA



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **Student Point Verona OdV**. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via Tomaso Da Vico 14 nel comune di Verona (cap 37123).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)



L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione, che nasce dall'esperienza cristiana vissuta dei fondatori e dalla visione dell'uomo e della realtà che ne consegue, volendo andare incontro agli studenti e alle loro aspettative e bisogni, intende:

1. aiutare i giovani a ritrovare le giuste motivazioni che consentano loro un profitto scolastico positivo in relazione alle loro attitudini e capacità personali, colmando eventuali lacune di base;
2. facilitare l'integrazione degli studenti di provenienza straniera e il loro inserimento nella realtà scolastica italiana;
3. sostenere il ruolo educativo della famiglia attraverso la realizzazione e il coordinamento di attività di aiuto allo studio indirizzate all'area della dispersione scolastica con ogni mezzo e strumento;
4. realizzare collaborazioni con persone ed enti per lo svolgimento e la promozione di attività rientranti nello scopo sociale o ad esso collegate.

L'attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è l'attività di cui all'art. 5 comma 1 lettera l):

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- lezioni individuali con insegnante;
- studio individuale o a gruppi;
- aiuto allo studio;
- altre attività: consulenza psicologica, uscite culturali, rapporti con le famiglie, visite ad altre associazioni.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.



ART. 6 **(Ammissione)**

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammissibile la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, consultare i verbali, esaminare i libri sociali;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con la quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.117/17 e s. m.;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 **(Qualità di volontario e attività di volontariato)**

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario della sua opera in quanto questa è gratuita e senza fini di lucro.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente.





Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi; è esclusa la loro partecipazione all'elettorato passivo.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede della organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

- nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'eventuale ricorso presentato da un socio escluso, riguardo alla delibera di esclusione dell'organo di amministrazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**



L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o in delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria :

- modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o in delega;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in proprio o in delega.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**



L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);
- disciplina l'ammissione o l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per tre mandati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dai componenti dell'organo di amministrazione al suo interno.

ART. 16 (Il Presidente)



Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dai componenti dell'organo di amministrazione al suo interno, a maggioranza.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.



ART. 18 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività previste.

ART. 20 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.



ART. 23

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Libri sociali)



L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al presidente dell'organo di amministrazione.

ART. 29
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Nel caso in cui, su richiesta delle autorità competenti, esclusivamente per la finalità di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore o di adeguamento normativo, fossero necessarie ulteriori modifiche obbligatorie allo Statuto, l'organo di amministrazione potrà effettuare tali modifiche con apposita delibera.



REQ.	Reg. to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
T.A.	a data del timbro a calendario e lato
TOTALE	Atti privati Serie 3 N.
	Liquidati €
	3 N° 2438
	ATTO ESENTE ART. 117/2017

